

**TRIBUNALE DI MESSINA SEZ. LAVORO**

**RICORSO EX ART 414 C.P.C e EX ART. 700 C.P.C**

**CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI**

**(ART. 150-151 CPC)**

la Dott.ssa sig. ra Deborah Di Costa

rappresentata e

difesa giusta per procura rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente atto di citazione dall'Avv. Francesco Savoca, Cod. Fisc. SVCFNC73P07F892N, elettivamente domiciliato agli effetti del presente atto presso il suo studio in Gravina di Catania, Vico Mentana 6, che indica ai sensi dell'art. 176 e segg. c.p.c., l'indirizzo di posta elettronica certificata francesco.savoca@pec.ordineavvocaticatania.it e il numero di fax 0952866351, presso cui si intende ricevere comunicazioni ed avvisi

**CONTRO**

- **MIUR MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro tempore, codice fiscale 80185250588, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/a, e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina;

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, codice fiscale 80018500829, con sede in Palermo, Via G. Fattori 60, e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina;

**A.T. PER LA PROVINCIA DI MESSINA – UFFICIO VIII** – in persona del legale rappresentate pro tempore, codice fiscale 80005000833, con sede in

Messina, Via San Paolo 361, e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di Messina;

**FATTO**

- La ricorrente in data 28/07/2021 ( **doc. 1**) ha conseguito presso l'Ateneo Università degli studi di Messina, la laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (classe LM-67), e „pertanto risulta essere idonea all'insegnamento per la classe di concorso: **A048 - Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado; A049- Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado.**

- La ricorrente Dott.ssa Deborah Di Costa ha completato il proprio curriculum di studi, sempre presso l'Ateneo Università degli studi di Messina , con il conseguimento dei 24 crediti formativi universitari (CFU) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche secondo quanto previsto dall'art.5 del D. Lgs 59/2017.( **doc. 2**)

- In data 28/05/2022 l'odierna ricorrente ha presentato domanda per l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le supplenze della Provincia di Messina per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, Numero protocollo: m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7566805.28-05-2022 (**doc. 3**).

- La piattaforma online non ha tuttavia consentito alla dott.ssa Di Costa, nonostante il possesso della laurea e dei 24 CFU, di potersi iscrivere nella Prima Fascia della graduatoria provinciale, costringendola così a doversi declassare nella Seconda Fascia, contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente (doc. 4-5).

Il presente ricorso è finalizzato ad accertare il diritto ed ottenere l'inserimento

della dott.ssa Deborah di Costa nella PRIMA FASCIA DELLE G.P.S. nonché nella fascia delle G.I. dalle quali è esclusa illegittimamente.

### DIRITTO

Le ragioni sulle quali si fonda la richiesta di tutela del diritto della ricorrente ad essere inserita nella fascia Prima delle GPS, e nella fascia Seconda delle graduatorie di istituto, impone una breve ricostruzione del quadro normativo nazionale e comunitario a partire dal d. lgs. 59/2017 con cui, nel dare attuazione alla Legge delega 107/2015, il legislatore ha inteso fissare la nuova disciplina di accesso a quelli che saranno i futuri concorsi per i docenti.

Come è noto, l'art. 5 del d.lgs. 59/2017 prevede testualmente che costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente il possesso congiunto di:

1) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; 2) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare, nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

A ben guardare, è oltremodo evidente che il citato art. 5 non richiede più alcuna "abilitazione", nella accezione di cui alla L. 107/2015 e, dunque, quale conseguimento dei percorsi TFA, PAS e SSIS; così come è del pari evidente

che la disciplina regolamentativa di cui all'ordinanza ministeriale 60/2020, così come quella di cui alla successiva 112/2022, si pone in aperto contrasto con la previsione dell'art. 5 del d.lgs. 59/2017.

L'ordinanza n. 60/2020, il cui contenuto è stato reiterato quasi integralmente in quella n. 112/2022, ha dettato la disciplina relativa alla istituzione delle Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS), e delle graduatorie d'Istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della L. 124/99, nonché quella relativa al conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo

**(Doc. 6).**

Secondo la disciplina dettata da tale ordinanza nell'ambito delle GPS si differenziano:

1) la prima fascia in cui sono inseriti i docenti in possesso del titolo di studio e dello specifico titolo di "abilitazione" ;

2) la seconda fascia in cui sono inseriti i docenti in possesso del titolo di studio e di uno dei seguenti requisiti:

- possesso dei titoli di cui all'articolo 5 comma 1 lettera b) del D.lgs. 59/17 [ossia i 24 CFU];

- abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;

- precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di Istituto per la specifica classe di concorso.

E per quanto riguarda le graduatorie di Istituto l'O.M. n. 60 richiamata stabilisce che:

- la prima fascia è costituita dalle vecchie GAE;

- la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia;

- la terza fascia d'Istituto è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di

seconda fascia.

Dalle citate disposizioni ministeriali emerge quindi che il discrimine per l'inserimento di un docente nella prima o nella seconda fascia delle GPS (e nella seconda o nella terza fascia delle graduatorie di Istituto) va individuato nel possesso della c.d. "abilitazione" all'insegnamento. Tali disposizioni, non vi è dubbio, violano le direttive comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE, e proprio per questo esse vanno disapplicate.

La direttiva comunitaria 2005/36/CE disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali tra gli stati membri ed è stata recepita nel nostro ordinamento grazie al d. lgs. 206/2007 con cui si è giunti alla abrogazione della disciplina nazionale regolatrice dei riconoscimenti professionali.

La nuova direttiva 2013/55/UE invece, attuata con il D.Lgs. 15/2016, ha avuto il compito di rimuovere definitivamente gli ultimi ostacoli ancora esistenti in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.

La direttiva 2005/36/CE impone il possesso di idonea "qualifica professionale" al fine dell'esercizio di una professione regolamentata (quale indubbiamente è quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano) e la ritiene requisito/condizione necessaria e sufficiente all'esercizio della professione stessa.

L' "abilitazione", intesa come conseguimento dei percorsi TFA, PAS e SSIS, non rientra tra le definizioni contemplate nella direttiva e di conseguenza deve ritenersi sostituita dalla "qualifica professionale" di cui invece essa parla.

Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano nella definizione di "qualifica professionale" contenuta sempre nella direttiva

2005/36/CE.

Tali procedure, secondo quanto emerge dalle prescrizioni comunitarie, non rappresentano una formazione regolamentata ma solo una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata esclusivamente dallo Stato italiano, posti che diritto all'esercizio della professione, viceversa, avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge. In altri termini, quando la direttiva *de qua* parla di qualifica professionale essa si riferisce a quello che per lo Stato italiano è il titolo.

La normativa europea non si presta quindi ad equivoci interpretativi con la conseguenza che i provvedimenti ministeriali di cui alle ordinanze 60 e 112, che negano l'equiparazione tra "abilitazione" e "requisiti ex art. 5 del d.lgs. 59/2017 (laurea + 24 CFU)", si stagliano in aperto contrasto con essa, perpetrando così una vera e propria discriminazione dei docenti che possiedono i requisiti ex art. 5 rispetto a quelli abilitati.

In sintesi, grazie al D. Lgs. 59/2017 è possibile ritenere come avvenuta l'equiparazione tra l'abilitazione (di cui dice la L. 107/2015) ed il possesso congiunto dei requisiti ex art. 5.

Nella sostanza, nell'alveo dell'art. 1 comma 110 l. 107/2015, il legislatore ha inteso definire normativamente l'abilitazione: ciò ha fatto all'art. 5 e 17 del D. Lgs. 59/2017 ove ha richiesto, quale requisito per l'accesso ai concorsi riservati agli abilitati, il requisito dei 24 CFU; pertanto, l'abilitazione è indubbiamente da ritenersi equivalente, ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali dei docenti, al possesso dei 24 Cfu, e ciò per espressa previsione legislativa.

Da tale equiparazione/equivalenza, in una sequela logica, discende che il docente che è in possesso dei requisiti ex art. 5, lettere a) e b), del d. lgs. 59/2017 è da ritenersi munito di titolo abilitante in dipendenza del quale poter chiedere ed ottenere l'inserimento nella Prima Fascia delle GPS.

Per di più, lo status del docente in possesso di tali riferiti requisiti si ripercuote anche sulle graduatorie di Istituto.

E se da un lato la L. 107/2015 prevede che *"l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione"*, dall'altro lato la evidenziata equiparazione/equivalenza implica che i docenti che hanno conseguito i requisiti ex art. 5 debbono essere considerati a tutti gli effetti abilitati ai fini del loro inserimento nelle graduatorie (riservate agli abilitati) per l'assegnazione di incarichi di supplenza.

Una equivalenza che, peraltro, il MIUR sembra avere riconosciuto in materia di accesso alla specializzazione per il sostegno.

Ed invero, il DM 249/2010, il quale all'art. 13 prevede in via generale che tale indicata specializzazione può essere conseguita dai docenti abilitati, si è visto dare attuazione tramite il DM 92/219 il quale, a sua volta, all'art. 3 stabilisce che possono partecipare al percorso di specializzazione per il sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, oltre ai docenti abilitati, anche i docenti in possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 59/2017".

Non deve, dunque, nutrirsi dubbio sul fatto che lo stesso MIUR ha riconosciuto il valore abilitante della laurea con i 24 CFU nello stesso momento in cui ha previsto l'accesso al TFA sostegno per i docenti in

possesso di tali requisiti.

Riassumendo, va da sé che se per accedere ai concorsi per il posto di docente di cui all'art. 3 D. lgs 59/2017 è necessario possedere l'abilitazione oppure in alternativa la laurea ed il conseguimento di 24 CFU nelle discipline psico-antropo-pedagogiche e tecnologie didattiche, deve trarsi da ciò una precisa volontà del legislatore di assimilare pienamente il requisito congiunto ex art. 5, comma 1, lett. a) e b), del d. lgs. 59/2017 al titolo di abilitazione all'insegnamento.

Infatti, il legislatore delegato, nel definire nell'alveo della legge delega (art. 1, comma 110, L. 107/2015 che richiede l'abilitazione per accedere ai concorsi) il nuovo significato attribuito al termine "abilitazione", ha chiarito che possono partecipare ai concorsi coloro che, congiuntamente alla laurea, possiedono 24 CFU in settori specifici previsti dall'All. A del DM 616/2017 ovvero l'espletamento di 3 anni di servizio.

In buona sostanza, il legislatore richiede un preciso requisito per l'accesso a tutti i concorsi finalizzati al reclutamento dei docenti e, nell'individuare detto requisito, ha sostituito il concetto di "abilitazione" con i 24 CFU o con i 3 anni di servizio i quali adesso sono idonei a consentire l'accesso alle selezioni per il reclutamento su tutte le classi di concorso accessibili mediante il diploma di laurea posseduto.

Da tutto ciò, consegue che l'Amministrazione Scolastica -nel non consentire alla odierna ricorrente, nonostante il possesso in capo alla medesima dei requisiti in parola, l'inserimento nella I Fascia delle GPS e nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto- ha posto in essere una condotta illegittima ed arbitraria.



Quanto sin qui sinteticamente detto è frutto di un'attenta analisi operata più volte, ed in senso unanime, da codesto Tribunale; ad esempio, il Giudice dott.ssa Bellino, con ordinanza del 22.12.2020, ha effettuato un'ampia, attenta ed esaustiva interpretazione normativa sul punto. Dalla stessa pronuncia (ordinanza Tribunale di Messina del 22.12.2020) emerge chiaramente che " In particolare, l'art. 3 della suddetta ordinanza suddivide le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, in due fasce: a) la prima, costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda, costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: - per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti ulteriori requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso; - per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di

concorso. Va quindi rilevato che l'art. 11 dispone che ai fini del conferimento delle supplenze temporanee il dirigente scolastico utilizza le graduatorie d'istituto, articolate in tre fasce: a) la prima resta determinata ai sensi dell'art. 9 bis del D.M. n. 374/2019; b) la seconda è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4; c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4. L'aspirante a supplenza può presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie d'istituto, contestualmente alla domanda di inclusione nelle GPS, indicando sino a 20 istituzioni scolastiche nella medesima provincia scelta per l'inserimento nella GPS, per ciascun posto comune, classe di concorso, posto di sostegno cui ha titolo..... Orbene, con il riconoscimento di valore abilitante del possesso congiunto del diploma di laurea e dei 24 CFU egli avrebbe quindi diritto ad essere inserito nella prima fascia delle GPS, che di fatto corrisponde alla seconda fascia delle vecchie graduatorie, anziché nella seconda fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto" Ancora più di recente si è espresso codesto On. Tribunale di Messina, riconoscendo ancora una volta il valore abilitante della laurea e dei 24 cfu con sentenza del 17.09.2021, Giudice dott.ssa Bonanzinga, in merito alla quale, anche in questo caso, si condivide in pieno tutto l'iter logico – giuridico che ha portato all'accoglimento tanto del giudizio cautelare che del giudizio di merito. Quanto sopra è stato ulteriormente confermato con la recente sentenza n. 517/2022 del Tribunale di Messina, datata 02.03.2022,

con cui il G.L. dott.ssa Bellino ha accolto integralmente la domanda di parte  
ricorrente.

In senso unanime si stanno pronunciando i Tribunali d'Italia; significative  
pronunce giudiziarie, cautelari e di merito, hanno affermato il valore abilitante  
del titolo accademico, unitamente ai 24 CFU/CFA, dal momento che i  
ricorrenti, in possesso sia del titolo accademico idoneo all'insegnamento che  
dei 24 CFU/CFA, vantano il possesso di un titolo ritenuto abilitante, secondo  
la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.lgs  
59/2017), sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015).

Per esempio, il Tribunale di Roma nelle sentenze n. 2572/2022 e n.  
2823/2019, ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente  
ai 24 CFU. La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che  
dei 24 CFU (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi  
universitario) vantava, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione  
di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D. Lgs 59/2017), sulla  
scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015). Il giudice, nel  
rispetto della normativa nazionale e sovranazionale ha così statuito: "*Le  
procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di  
reclutamento che consentono di "programmare gli accessi....(omissis)....  
P.Q.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante  
all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu...*". Ed ancora,  
per il giudice del lavoro di Siena (ordinanzan. cronol. 2493/19, dott. Delio  
Cammarosano, non reclamata), "*in conformità alla legge delega, il  
legislatore delegato ha individuato, quale titolo di accesso congiunto ai  
concorsi per il reclutamento docenti, il conseguimento di 24 CFU in*

*specifiche discipline. Essendo l'accesso concorsuale conseguente esclusivamente al possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento, è giocoforza ritenere che l'accesso, alternativo, ai laureati in possesso dei 24 CFU, sia stato considerato dal legislatore abilitante o equiparato all'abilitazione". Ancora, nella sentenza del Tribunale di Parma, si legge: "Questo Giudice ritiene di aderire, senza esitazioni, all'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito che si è formato sul punto, favorevole alla tesi di parte ricorrente". Anche il Tribunale di Salerno ha stabilito il valore abilitante del possesso congiunto laurea e 24 cfu, (ex multis v. sent. n. 107 del 21.01.2020 Tribunale Salerno) con cui si evidenzia che "il concetto di abilitazione - finora intesa come conseguimento dei percorsi Tfa, Pas e SSIS - è stato ridefinito dal conseguimento di 24 Cfu in specifici settori disciplinari, crediti formativi, è possibile equiparare il possesso del titolo accademico in uno ai detti 24 CFU all'abilitazione all'insegnamento, ai fini dell'inserimento nella II fascia del personale docente delle graduatorie di circolo e di istituto." In senso conforme, nella giurisprudenza ordinaria di merito, ad es. citiamo quelli di Vallo della Lucania (9 febbraio 2017), Tribunale Pavia (14.9.2015); Tribunale di Benevento (ordinanza del 23.1.2015); Tribunale di Napoli (sentenza R.G. n. 14126/2015 emessa in data 31/05/2017); Tribunale di Benevento ( R.G. n.3426/2015 Sezione lavoro con sentenza del 01/03/2017); Tribunale di Salerno (sentenza passata in giudicato, recante n.246/17 emessa in data 26/01/2017); Tribunale di Como (sentenza 266/2017 pubblicata il 9/11/2017). E ancora Napoli, Sassari, Termini Imerese, Tivoli, Ragusa, Parma, Brindisi, Torino, Cagliari, Piacenza, Avellino, Viterbo, Busto Arsizio, Catanzaro, Salerno e altri ancora con sentenze definitive molto*

spesso passate in giudicato. In tutti i sopracitati casi e in numerosi altri ancora la laurea congiuntamente al possesso dei 24 CFU costituisce abilitazione all'insegnamento.

Alla luce di quanto sopra dedotto ed evidenziato, è assai chiaro che nella fattispecie in esame vi è il ricorrere sia del *fumus boni iuris* e sia del *periculum in mora*.

Ed infatti, è chiaro che nella fattispecie risultano violate da parte della PA specifiche norme di legge, una violazione che comporta la sussistenza del *fumus boni iuris in re ipsa*.

Analogamente è chiaro ed indiscutibile il pregiudizio che sarebbe arrecato alla ricorrente ove non dovesse esserle riconosciuto in via cautelare ed immediata, stante il possesso da parte della medesima dei requisiti ex art. 5 del d. lgs. citato, il diritto ad essere inserita in I fascia GPS e II Fascia graduatorie di Istituto.

La lesione del diritto della ricorrente all'inserimento suddetto implica il pericolo di un danno a suo carico non riparabile per equivalente a causa della predominante dimensione non patrimoniale del diritto stesso.

Da ultimo, la ricorrente nel rivendicare il diritto oggetto di ricorso non ha specifici ed individuati controinteressati.

Ove il Giudice adito dovesse ritenere tali i docenti inseriti nelle graduatorie interessate, sin da ora si fa istanza di essere autorizzati alla notificazione ex art. 150 e 151 cpc mediante pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero resistente ovvero anche secondo il diverso modo che il Giudice riterrà di stabilire.

RITENUTO

quanto sopra premesso in fatto e diritto, ritenuto quanto altro sarà dedotto nei termini e forme di legge, la ricorrente Deborah Di Costa *ut supra* rappresentata e difesa

#### CHIEDE

che l'On. Tribunale di Messina, Giudice del Lavoro adito, *contrariis reiectis*, ed accertata la sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione dell'invocato provvedimento d'urgenza ex art. 700 cpc, voglia, previo ogni adempimento di rito, compiacersi accogliere le seguenti

#### CONCLUSIONI

**1) In via cautelare** Accertare, ritenere e dichiarare la presenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora* e, quindi che la ricorrente Deborah di Costa è titolare ed in possesso di idoneo titolo abilitante all'insegnamento costituito dal titolo di studio (laurea magistrale) congiunto ai 24 CFU in settori formativi antropo-psico-pedagogici e nelle metodologie didattiche richiesti dall'art. 5 del D. Lgs. 59/2017;

**2) per l'effetto, nel merito** ritenere e dichiarare sussistente il diritto della ricorrente medesima ad esser inserita in Prima Fascia GPS ed in Seconda Fascia delle graduatorie di istituto, il tutto con il contestuale ordine rivolto a parte resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, di inserire la Dottoressa Deborah di Costa nella Prima Fascia delle GPS della provincia di Messina, per le classi di concorso (A048 e A049) richieste con la domanda di inserimento presentata e con il punteggio già attribuito, nonché nelle corrispondenti Graduatorie di Seconda fascia d'istituto.

**3) Con vittoria di spese e compensi di causa** da distrarre a favore dei sottoscritti procuratori i quali dichiarano, a sensi art. 93 cpc, di aver anticipato

le prime e non ancora riscossi i secondi.

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI**

**NOTIFICA EX ART 151 C.P.C.**

Ove ritenuto, parte ricorrente

**CHIEDE**

all'ill.mo Giudice adito di voler autorizzare la notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato del MIUR e/o degli uffici regionali e provinciali mediante pubblici proclami con modalità telematiche.

Si produce, unitamente alla procura alle liti: 1) certificato di laurea; 2) certificato avvenuto conseguimento CFU; 3) Domanda di inserimento in GPS relativa al biennio 2022-2023 e 2023-2024; 4-5) Graduatorie GPS II Fascia 6) O.M. 112/2022; 7) Istanza Gratuito patrocinio; 8) Procura alle liti.

Ai sensi DPR 115/2002, sulle spese di giustizia si dichiara che l'odierna controversia ha un valore indeterminabile e che per essa, avuto riguardo alla dichiarazione di esenzione in atti a firma della ricorrente, non è dovuto alcun contributo unificato.

Salvis iuribus.

Gravina Di Catania/Messina, li

Avv Francesco Savoca